

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/570 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2015****recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone dell'Estonia e della Lettonia***[notificata con il numero C(2015) 2200]***(I testi in lingua estone e lettone sono i soli facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione, comprese quelle da applicare in caso di conferma della presenza di peste suina africana nei suini selvatici.
- (2) Nel 2014 l'Estonia e la Lettonia hanno confermato la presenza di peste suina africana nei suini selvatici e hanno adottato misure di lotta contro la malattia, conformemente alla direttiva 2002/60/CE. Per stabilire misure di lotta adeguate e prevenire la diffusione della malattia, nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽²⁾ è stato stabilito un elenco dell'Unione delle zone a rischio elevato. Nelle parti I, II e II dell'allegato sono elencate le zone dell'Estonia e della Lettonia in cui devono essere attuati i piani di eradicazione.
- (3) Alla luce della situazione epidemiologica e in conformità della direttiva 2002/60/CE l'Estonia e la Lettonia hanno presentato alla Commissione i piani per l'eradicazione della peste suina africana nelle rispettive zone interessate.
- (4) I piani presentati dall'Estonia e dalla Lettonia sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2002/60/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano presentato dall'Estonia l'11 dicembre 2014 per l'eradicazione della peste suina africana nelle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

Articolo 2

È approvato il piano presentato dalla Lettonia il 26 settembre 2014 per l'eradicazione della peste suina africana nelle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

Articolo 3

L'Estonia e la Lettonia mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2.

⁽¹⁾ GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

Articolo 4

La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
